“Mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi: IVA al 22% e senza applicazione del reverse charge

Alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si applica l’aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del *reverse charge.* Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 373 del 12 luglio 2022.

Nel documento di prassi l’Agenzia dell’entrate ha ribadito che quando un contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (**ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale** e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2000, pag. 2099).

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 373 del 12 luglio 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile – Applicazione del sistema del *reverse-charge*

nel settore dell’edilizia – Esclusione – Aliquote IVA applicabili – Applicazione dell’aliquota ordinaria del 22 per cento – Art. 17, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Sulle condizioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l’applicazione dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), cfr: circolari 29 dicembre 2006, n. 37/E, 14 marzo 2015, n. 14/E e *22 dicembre 2015, n. 37/E*